

Original	Art. 1 – Valori etici e culturali	Chain
<p>Il Comune di Verona nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi tutela le specie animali non umane, in conformità a principi etici e morali, e riconosce agli stessi il diritto a una esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica.</p> <p>Il Comune di Verona, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela delle specie animali non umane uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso i più deboli.</p> <p>Il Comune di Verona, per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali, e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici; le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.</p> <p>Il Comune di Verona si impegna a operare affinché sia promosso, nel sistema educativo rivolto all'intera popolazione e soprattutto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.</p> <p>Il Comune di Verona si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti.</p> <p>Il Comune di Verona riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare le attività connesse alla cura degli animali, quale mezzo che concorre a sviluppare la personalità e ad attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.</p> <p>Il Comune di Verona riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.</p> <p>Il Comune di Verona, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, promuove e attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore e alle associazioni di volontariato.</p> <p>Il Comune di Verona, i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e l'Ordine dei Medici Veterinari, in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale riconosciute ai sensi dell'art. 9 della L.R. 60/93 e della circolare applicativa n. 11 del 10.5.1994, promuovono programmi di formazione e informazione rivolti alle scuole e ai cittadini.</p>	<p>Il Comune di Verona protegge gli animali, seguendo le leggi attuali e rispettando principi etici e morali. Riconosce agli animali il diritto a vivere in modo adatto alla loro natura, come parte di una morale che rispetta tutte le forme di vita.</p> <p>Il Comune di Verona, che si impegna per la cultura e la civiltà, vede nella protezione degli animali un modo per promuovere il rispetto e la tolleranza verso tutti gli esseri viventi, specialmente i più deboli.</p> <p>Per garantire una buona convivenza tra persone e animali e proteggere la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Verona sostiene iniziative per conservare gli ecosistemi e gli equilibri ecologici. Le modifiche al territorio devono considerare anche gli habitat degli animali.</p> <p>Il Comune di Verona lavora per promuovere, soprattutto tra i bambini, il rispetto degli animali e la corretta convivenza con loro attraverso l'educazione.</p> <p>Il Comune di Verona diffonde e promuove le leggi che proteggono gli animali.</p> <p>Il Comune di Verona riconosce il diritto di ogni cittadino a prendersi cura degli animali, vedendo in questo un modo per sviluppare la personalità e migliorare la socializzazione, specialmente per bambini e anziani.</p> <p>Il Comune di Verona apprezza tutte le idee che promuovono il rispetto e la protezione degli animali.</p> <p>In collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, il Comune di Verona organizza corsi di formazione sul benessere animale per veterinari, personale di vigilanza, operatori del settore e associazioni di volontariato.</p> <p>Il Comune di Verona, insieme ai Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, l'Ordine dei Medici Veterinari e le Associazioni Protezionistiche riconosciute, promuove programmi di formazione e informazione per scuole e cittadini.</p>	<p>Il Comune di Verona, seguendo i principi e indirizzi delle leggi vigenti, tutela le specie animali non umane. Il Comune di Verona lo fa in linea con principi etici e morali, riconoscendo loro il diritto a esistere in modo compatibile con la loro natura, come elemento fondamentale di una morale biocentrica.</p> <p>Il Comune di Verona, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, vede nella tutela delle specie animali non umane uno strumento per rispettare e tollerare tutti gli esseri viventi, in particolare i più deboli.</p> <p>Il Comune di Verona, per favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi per conservare gli ecosistemi e gli equilibri ecologici. Le modifiche del territorio devono considerare anche gli habitat a cui gli animali sono legati per esistere.</p> <p>Il Comune di Verona si impegna a promuovere, nel sistema educativo rivolto a tutta la popolazione e soprattutto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con loro.</p> <p>Il Comune di Verona si adopera anche per diffondere e promuovere le garanzie giuridiche che le normative vigenti attribuiscono agli animali.</p> <p>Il Comune di Verona riconosce la libertà di ogni cittadino di svolgere attività connesse alla cura degli animali. Il Comune di Verona vede questo come mezzo per sviluppare la personalità e attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nell'infanzia e nella vecchiaia.</p> <p>Il Comune di Verona riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere di rispettare e promuovere iniziative per far sopravvivere le specie animali.</p> <p>Il Comune di Verona, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, promuove e attua corsi di formazione e/o aggiornamento sul benessere animale. Questi corsi sono rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori del settore e alle associazioni di volontariato.</p> <p>Il Comune di Verona, i Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e l'Ordine dei Medici Veterinari, in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale riconosciute ai sensi dell'art. 9 della L.R. 60/93 e della circolare applicativa n. 11 del 10.5.1994, promuovono programmi di formazione e informazione rivolti alle scuole e ai cittadini.</p>
<p>Tokens:382 Types:203 Caratteri:2078 Frasi:10 Nomi:97 Avverbi:7 Pronomi:8 Articoli:43 Aggettivi:33 Verbi:38 Verbi attivi:34 Verbi passivi:4</p>	<p>Tokens:274 Types:144 Caratteri:1462 Frasi:11 Nomi:69 Avverbi:6 Pronomi:7 Articoli:50 Aggettivi:15 Verbi:30 Verbi attivi:30 Verbi passivi:0</p>	<p>Tokens:370 Types:194 Caratteri:1983 Frasi:13 Nomi:87 Avverbi:7 Pronomi:10 Articoli:47 Aggettivi:32 Verbi:44 Verbi attivi:42 Verbi passivi:2</p>
<p>Passivi:10.53 VdB: 72.25% Gulpease: 42.46 Flesch Vacca: 17.04 readit_base: 42.46 readit_lexical: 0.32 readit_syntactic: 1.0 readit_global: 1.0</p>	<p>Passivi:0.0 VdB: 79.56% Gulpease: 47.69 Flesch Vacca: 32.11 readit_base: 47.69 readit_lexical: 0.04 readit_syntactic: 0.01 readit_global: 0.0</p>	<p>Passivi:4.55 VdB: 75.41% Gulpease: 45.95 Flesch Vacca: 28.04 readit_base: 45.95 readit_lexical: 0.04 readit_syntactic: 0.15 readit_global: 0.27</p>
<p>Similarity: 96.82 % Edit Distance: 992 (67.85%) Added Tokens: 49 Added VdB Tokens: 47 Deleted Tokens: 122 Deleted Not VdB Tokens: 84</p>	<p>Similarity: 98.48 % Edit Distance: 355 (17.9%) Added Tokens: 26 Added VdB Tokens: 25 Deleted Tokens: 36 Deleted Not VdB Tokens: 29</p>	

Original	Art. 2 – Competenze del Sindaco	Chain
Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.	Il Sindaco, seguendo gli articoli 823 e 826 del Codice Civile, protegge le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale. Il Sindaco controlla, attraverso gli organi competenti, che non ci siano maltrattamenti, crudeltà o abbandoni di animali liberi nel territorio.	Il Sindaco, sulla base degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, tutela le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale. Il Sindaco vigila, tramite gli organi competenti, che non si verifichino maltrattamenti, atti di crudeltà e abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
Al Sindaco, in base al D.P.R. 31.3.1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.	Secondo il D.P.R. del 31 marzo 1979, il Sindaco deve assicurarsi che le leggi e i regolamenti, sia generali che locali, sulla protezione degli animali e la difesa del patrimonio zootecnico siano rispettati. Inoltre, deve applicare le disposizioni di questo Regolamento, anche adottando provvedimenti specifici.	In base al D.P.R. 31.3.1979, il Sindaco vigila che si osservino le leggi e i regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico. Inoltre, il Sindaco attua le disposizioni previste nel presente Regolamento, anche adottando specifici provvedimenti applicativi.
Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.	Per motivi di salute e sicurezza pubblica, il Sindaco può prendere misure straordinarie per gestire le specie animali che vivono libere nel territorio comunale.	Per motivi di sanità e sicurezza pubblica, il Sindaco può disporre provvedimenti straordinari per gestire le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

Tokens:130 Types:86 Caratteri:772 Frasi:3
Nomi:41 Avverbi:5 Pronomi:2 Articoli:7 Aggettivi:19
Verbi:8 Verbi attivi:8 Verbi passivi:0

Passivi:0.0 VdB: 66.92%
Gulpease: 36.54 Flesch Vacca: 2.17
readit_base: 36.54 readit_lexical: 0.88 readit_syntactic: 1.0 readit_global: 1.0

Tokens:112 Types:78 Caratteri:644 Frasi:5
Nomi:30 Avverbi:5 Pronomi:4 Articoli:14 Aggettivi:14
Verbi:16 Verbi attivi:14 Verbi passivi:2

Passivi:12.5 VdB: 82.14%
Gulpease: 44.89 Flesch Vacca: 26.9
readit_base: 44.89 readit_lexical: 0.84 readit_syntactic: 0.02 readit_global: 0.22

Similarity: 97.19 % Edit Distance: 336 (52.17%)
Added Tokens: 41 Added VdB Tokens: 37
Deleted Tokens: 51 Deleted Not VdB Tokens: 29

Tokens:124 Types:80 Caratteri:726 Frasi:5
Nomi:35 Avverbi:7 Pronomi:5 Articoli:11 Aggettivi:19
Verbi:13 Verbi attivi:13 Verbi passivi:0

Passivi:0.0 VdB: 75.81%
Gulpease: 42.55 Flesch Vacca: 20.27
readit_base: 42.55 readit_lexical: 0.62 readit_syntactic: 0.05 readit_global: 0.92

Similarity: 99.07 % Edit Distance: 157 (21.63%)
Added Tokens: 23 Added VdB Tokens: 21
Deleted Tokens: 29 Deleted Not VdB Tokens: 15

Original

Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.

Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguati cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, e in particolare:

- rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche corrette;
- assicurarsi le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, nonché i necessari contatti sociali tipici della specie di riferimento;
- chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria;
- prendere ogni possibile precauzione e cautela per impedirgli la fuga;
- garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.

È vietato detenere gli animali in spazi angusti o isolati, in condizioni di scarsa o eccessiva aerazione, illuminazione, insolazione, temperatura e di eccessiva umidità e rumore, senza un'adeguata alternanza giorno/notte e senza possibilità di adeguata deambulazione. Inoltre, è vietato tenere prevalentemente (inteso anche per più ore al giorno) animali su terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare o isolati in cortili, giardini, rimesse, box, cantine, pianerottoli, immobili abbandonati o privi di persone che ne garantiscano la sorveglianza, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio di grandezza adeguata dove nascondersi.

Gli animali non in grado di convivere con altri dovranno essere tenuti opportunamente separati.

I detenitori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre condizioni climatiche, fisiche e ambientali compatibili con la natura della specie. È vietato condurre gli animali esotici potenzialmente pericolosi e quelli selvatici in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

È vietato mantenere volatili permanentemente legati al trespolo.

È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, compreso sottoporli a sforzi e fatiche.

È vietato condurre animali a guinzaglio obbligandoli a seguire mezzi di locomozione in movimento.

Sono vietati gli atti di amputazione del corpo degli animali per motivi estetici, salvo i casi, certificati dal medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per guarire malattie, e salvo le altre deroghe previste dalla normativa vigente.

È vietato addestrare animali per combattimenti o per aumentarne l'aggressività.

È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o strumenti coercitivi come il collare elettrico.

È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 1707 del 16.6.2004).

È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti e in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali di ogni tipo.

È vietato il dono di animali, d'affezione e non, come premio, ricompensa ed omaggio nell'ambito di feste e manifestazioni pubbliche, o altre attività;

È vietato favorire o permettere la riproduzione non pianificata di animali, d'affezione e non, se non si è in grado di mantenere o gestire l'eventuale prole.

Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante, e attenersi alle previsioni del D.Lgs. n. 529/1992.

È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.

Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:

- l'aerazione del veicolo;
- la somministrazione di acqua e cibo e una periodica pausa di deambulazione in caso di viaggi prolungati;
- la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi di tempo tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale. È fatto divieto, nella pratica dell'accantonaggio, di accompagnarsi con animali, utilizzarli, detenerli o comunque esibirli. A norma dell'art. 13 della Legge n° 689/81, in relazione ai successivi artt. 19, 20 e 22, all'accertamento della violazione conseguita il sequestro degli animali di cui sopra, con il loro ricovero immediato presso il canile sanitario o il successivo trasferimento al rifugio del cane comunale. Con l'ordinanza-ingiunzione è disposta la confisca di quanto in sequestro.

È fatto divieto, nella pratica dell'accantonaggio, di accompagnarsi con animali, utilizzarli, detenerli o comunque esibirli. A norma dell'art. 13 della Legge n° 689/81, in relazione ai successivi artt. 19, 20 e 22, all'accertamento della violazione conseguita il sequestro degli animali di cui sopra, con il loro ricovero immediato presso il canile sanitario e il successivo trasferimento al rifugio del cane comunale. Con l'ordinanza-ingiunzione è disposta la confisca di quanto in sequestro.

È vietato sopprimere animali da compagnia e d'affezione se non con metodo eutanasico riconosciuto, praticato da un Medico Veterinario su animali affetti da patologie incurabili o di comprovata ed accertata pericolosità a seguito di valutazione comportamentale, come previsto dall'O.M. 06/08/2013, certificata da un Medico Veterinario "esperto in comportamento animale". Tale valutazione andrà preceduta dalla dimostrazione del proprietario di avere seguito un articolato corso di recupero comportamentale.

Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato.

Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci (con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi per i cani e tre mesi per i gatti), per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Veterinario dell'Ulss 9 Scaligera.

Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere comunque a diretta esposizione del sole.

I detenitori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedano a marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini e aree pubbliche o di uso pubblico in genere, devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni. Queste andranno depositate, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portatili o negli appositi contenitori. Questa norma non si applica a cani guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap.

È consentito l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio del Comune di Verona secondo le modalità e con i limiti di cui di seguito:

- non potranno essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti alle specie selvatiche;
- ogni animale deve essere accompagnato dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani - anche se di piccola taglia e portati in braccio - sono obbligatori il guinzaglio e la museruola; per i gatti è obbligatoria la gabbietta per il trasporto;
- il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;

- in caso il mezzo pubblico sia notevolmente affollato, per la sicurezza dei passeggeri il personale dell'azienda che effettua il trasporto e gli agenti della Forza Pubblica potranno non consentire l'accesso sul mezzo;
- nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, il tassista ha la facoltà di rifiutare il trasporto di animali pericolosi, quando non contenuti negli appositi trasportini, e/o animali di grossa taglia, con eccezione dei cani guida per non vedenti.

- Temporanei esoneri a quanto previsto dal presente comma possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani in particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli addetti ai controlli.

I proprietari di cani e gatti che non siano più in grado di detenere e accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze quali gravi malattie, misure di sicurezza detentiva, ricovero in comunità o lungodegenza, in caso di cessione temporanea ed definitiva dell'animale non devono fare richiesta all'Ufficio Tutela Animali del Comune di Verona. L'Ufficio, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e dopo adeguata valutazione, può dare consenso al ricovero presso il canile/gabbie rifugio e, qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per una nuova adozione. Il mantenimento e l'eventuale sterilizzazione, tranne nei casi di comprovata indigenza, sarà posto a carico del cedente fino all'eventuale adozione. In tale ipotesi, salva diversa previsione del disciplinare e dell'aspetto tecnico-economico inerenti l'appalto del servizio di gestione del rifugio del cane e del gatto comunale, la tariffa giornaliera da applicare per il mantenimento dei cani e dei gatti è quella indicata dal tariffario unico della Regione del Veneto delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS.

È vietato l'uso di collari con campanelli che possono provocare disturbi neurologici.

È fatto divieto in via assoluta di tenere gatti a catena in quanto incompatibile con l'etologia degli stessi.

Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso (Legge n. 120/2010 art. 31).

È vietato conservare l'itiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo.

Tokens:1683 **Types:**715 **Caratteri:**9240 **Frsi:**65
Nomi:502 **Avverbi:**41 **Pronomi:**38 **Articoli:**152 **Aggettivi:**180
Verbi:241 **Verbi attivi:**176 **Verbi passivi:**65

Passivi:26.97 **VdB:** 78.49%
Gulpease: 45.68 **Flesch Vacca:** 29.91
readit_base: 45.68 **readit_lexical:** 0.8 **readit_syntactic:** 1.0 **readit_global:** 1.0

Art. 4 – Detenzione, trasporto, addestramento e maltrattamento di animali Basic

È importante rispettare le leggi sul maltrattamento degli animali. Non si possono abbandonare o maltrattare animali di nessuna specie.

- Chi vive con un animale o se ne prende cura è responsabile della sua salute e benessere. Deve garantire un ambiente adeguato e fornire cure e attenzioni necessarie, considerando i bisogni dell'animale in base a età, sesso, specie e razza. In particolare, deve:
 - Dare cibo e acqua in quantità e modalità adeguate.
 - Fornire cure sanitarie e benessere fisico e sociale.
 - Far fare esercizio fisico quotidiano ai cani.
 - Evitare che l'animale scappi.
 - Proteggere le persone da eventuali aggressioni.
 - Mantenere puliti gli spazi dove vivono gli animali.
 - Assicurare spazi adeguati con protezione dal sole e dalle intemperie, e spazio sufficiente per muoversi.

Non si possono tenere animali in spazi stretti o isolati, con cattiva ventilazione, illuminazione, temperatura o umidità. È vietato lasciare animali su terrazze o balconi senza accesso alla casa o isolarli in cortili o altri spazi senza sorveglianza.

Gli animali che lo richiedono devono avere un rifugio adeguato. Gli animali che non possono convivere con altri devono essere separati.

Chi possiede animali selvatici o esotici deve garantire condizioni compatibili con la loro natura. Non si possono portare animali esotici pericolosi o selvatici in luoghi pubblici.

Non si possono tenere uccelli legati al trespolo. È vietato maltrattare animali o sottoporli a sforzi inutili.

Non si possono portare animali al guinzaglio dietro veicoli in movimento. È vietato amputare parti del corpo degli animali per motivi estetici, salvo necessità mediche certificate.

Non si possono addestrare animali per combattimenti o per renderli aggressivi, né usare metodi violenti o coercitivi. È vietato addestrare animali selvatici, tranne falconieri e animali artisti.

Non si possono usare animali per divertimento pubblico in contrasto con le leggi, né organizzare combattimenti tra animali.

Non si possono regalare animali come premi o omaggi in eventi pubblici. È vietato permettere la riproduzione non pianificata di animali se non si è in grado di gestire la prole.

Chi fa riprodurre un animale deve considerare le sue caratteristiche per non danneggiare la salute della madre o dei cuccioli, seguendo le leggi vigenti.

Non si possono trasportare animali in condizioni che causano sofferenza o danni. Chi guida un veicolo con animali deve garantire ventilazione, acqua, cibo e pause durante viaggi lunghi, e protezione da temperature estreme.

È vietato usare animali per l'accattonaggio. Se si violano queste regole, gli animali vengono sequestrati e portati in rifugi.

Non si possono sopprimere animali da compagnia se non con metodi eutanasici riconosciuti e solo per malattie incurabili o pericolosità, valutate da un veterinario esperto.

Gli animali devono essere tenuti in modo da non disturbare i vicini. Se in una casa ci sono più di cinque cani o dieci gatti, serve l'autorizzazione del Sindaco.

Se un animale è lasciato in un'auto, i finestrini devono essere aperti per la ventilazione, ma l'animale non deve poter uscire. La sosta non deve essere troppo lunga o a sole.

Chi porta animali in spazi pubblici deve raccogliere le deiezioni e smaltirle correttamente. Questa regola non si applica ai cani guida per non vedenti.

Gli animali possono salire sui mezzi pubblici a Verona, ma non quelli selvatici. Devono essere accompagnati e, per i cani, servono guinzaglio e museruola. I gatti devono essere in gabbiette. Se il mezzo è affollato, l'accesso può essere negato per sicurezza.

Chi non può più prendersi cura di un animale per gravi motivi deve contattare l'Ufficio Tutela Animali per il ricovero in rifugi. I costi sono a carico del proprietario, salvo casi di indigenza.

Non si possono usare collari con campanelli che disturbano gli animali. È vietato tenere gatti a catena.

Chi assiste a un incidente con animali deve chiamare i soccorsi.

Non si possono tenere pesci vivi fuori dall'acqua, nemmeno su ghiaccio.

Tokens:630 **Types:**310 **Caratteri:**3305 **Frsi:**49
Nomi:179 **Avverbi:**31 **Pronomi:**33 **Articoli:**53 **Aggettivi:**53
Verbi:144 **Verbi attivi:**114 **Verbi passivi:**30

Passivi:20.83 **VdB:** 88.41%
Gulpease: 59.87 **Flesch Vacca:** 47.15
readit_base: 59.87 **readit_lexical:** 0.97 **readit_syntactic:** 0.11 **readit_global:** 0.26

Passivi:11.97 **VdB:** 78.31%
Gulpease: 45.55 **Flesch Vacca:** 29.94
readit_base: 45.55 **readit_lexical:** 0.14 **readit_syntactic:** 0.98 **readit_global:** 1.0

Passivi:20.83 **VdB:** 88.41%
Gulpease: 59.87 **Flesch Vacca:** 47.15
readit_base: 59.87 **readit_lexical:** 0.97 **readit_syntactic:** 0.11 **readit_global:** 0.26

Similarity: 94.68 % **Edit Distance:** 6574 (198.91%)
Added Tokens: 139 **Added VdB Tokens:** 122
Deleted Tokens: 744 **Deleted Not VdB Tokens:** 513

Chain

Fermo restando il rispetto delle norme obbligatorie in materia di maltrattamento di animali, vietiamo di abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.

Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, risponde della sua salute e del suo benessere. Chiunque conviva o detenga un animale deve sistemarlo e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza. In particolare:

- Chiunque conviva o detenga un animale deve rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche adeguate;
- Chiunque conviva o detenga un animale deve assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, e i necessari contatti sociali tipici della specie di riferimento;
- Chi detiene a qualsiasi titolo un cane deve consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria;
- Chiunque conviva o detenga un animale deve prendere ogni possibile precauzione e cautela per impedirgli la fuga;
- Chiunque conviva o detenga un animale deve garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- Chiunque conviva o detenga un animale deve assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- Chiunque conviva o detenga un animale deve garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.

Vietiamo di detenere gli animali in spazi angusti o isolati, in condizioni di scarsa o eccessiva aerazione, illuminazione, insolazione, temperatura e di eccessiva umidità e rumore, senza un'adeguata alternanza giorno/notte e senza possibilità di adeguata deambulazione. Inoltre, vietiamo di tenere prevalentemente (inteso anche per più ore al giorno) animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accedere all'interno dell'abitazione e di integrarsi con il nucleo familiare o isolarli in cortili, giardini, rimesse, box, cantine, pianerottoli, immobili abbandonati o privi di persone che ne garantiscano la sorveglianza, oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

Se richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio di grandezza adeguata dove nascondersi.

Gli animali non in grado di convivere con altri devono essere tenuti opportunamente separati.

I detenitori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre condizioni climatiche, fisiche e ambientali compatibili con la natura della specie. Vietiamo di condurre gli animali esotici potenzialmente pericolosi e quelli selvatici in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Vietiamo di mantenere volatili permanentemente legati al trespolo.

Vietiamo assolutamente di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, compreso sottoporli a sforzi e fatiche.

Vietiamo di condurre animali a guinzaglio obbligandoli a seguire mezzi di locomozione in movimento.

Vietiamo gli atti di amputazione del corpo degli animali per motivi estetici, salvo i casi, certificati dal medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per guarire malattie, e salvo le altre deroghe previste dalla normativa vigente.

Vietiamo di addestrare animali per combattimenti o per aumentarne l'aggressività.

Vietiamo di addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o strumenti coercitivi come il collare elettrico.

Vietiamo di ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 1707 del 16.6.2004).

Vietiamo di utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti e in particolare a scopo di scommesse. Vietiamo rigorosamente i combattimenti tra animali di ogni tipo.

Vietiamo il dono di animali, d'affezione e non, come premio, ricompensa ed omaggio nell'ambito di feste e manifestazioni pubbliche, o altre attività.

Vietiamo di favorire o permettere la riproduzione non pianificata di animali, d'affezione e non, se non si è in grado di mantenere o gestire l'eventuale prole.

Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve farlo in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante, e attenersi alle previsioni del D.Lgs. n. 529/1992.

Vietiamo di trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.

Il conducente di autoveicolo che trasporta animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:

- l'aerazione del veicolo;
- la somministrazione di acqua e cibo e una periodica pausa di deambulazione in caso di viaggi prolungati;
- la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi di tempo tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

Vietiamo, nella pratica dell'accantonaggio, di accompagnarsi con animali, utilizzarli, detenerli o comunque esibirli. A norma dell'art. 13 della Legge n° 689/81, in relazione ai successivi artt. 19, 20 e 22, all'accertamento della violazione conseguita il sequestro degli animali di cui sopra, con il loro ricovero immediato presso il canile sanitario e il successivo trasferimento al rifugio del cane comunale. Con l'ordinanza-ingiunzione disposta la confisca di quanto in sequestro.

Vietiamo di sopprimere animali da compagnia e d'affezione se non con metodo eutanasico riconosciuto, praticato da un Medico Veterinario su animali affetti da patologie incurabili o di comprovata ed accertata pericolosità a seguito di valutazione comportamentale, come previsto dall'O.M. 06/08/2013, certificata da un Medico Veterinario "esperto in comportamento animale". Tale valutazione deve essere preceduta dalla dimostrazione del proprietario di avere seguito un articolato corso di recupero comportamentale.

Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato.

Se in una civile abitazione vi è la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure a dieci (con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi per i cani e tre mesi per i gatti), per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Veterinario dell'Ulss 9 Scaligera.

Se un animale viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere comunque a diretta esposizione del sole.

I detenitori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedano a marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi, parchi, giardini e aree pubbliche o di uso pubblico in genere, devono provvedere a raccogliere immediatamente le deiezioni dei loro animali ed essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta e contenimento delle deiezioni. Queste andranno depositate, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portatili o negli appositi contenitori. Questa norma non si applica a cani guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap.

Consentiamo l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio del Comune di Verona secondo le modalità e con i limiti di cui di seguito:

- Non potranno essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti alle specie selvatiche;
- Ogni animale deve essere accompagnato dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani - anche se di piccola taglia e portati in braccio - sono obbligatori il guinzaglio e la museruola; per i gatti è obbligatoria la gabbietta per il trasporto;
- Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;

- in caso il mezzo pubblico sia notevolmente affollato, per la sicurezza dei passeggeri il personale dell'azienda che effettua il trasporto e gli agenti della Forza Pubblica potranno non consentire l'accesso sul mezzo;

- Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, il tassista ha la facoltà di rifiutare il trasporto di animali pericolosi, quando non contenuti negli appositi trasportini, e/o animali di grossa taglia, con eccezione dei cani guida per non vedenti.

- Temporanei esoneri a quanto previsto dal presente comma possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani in particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli addetti ai controlli.

I proprietari di cani e gatti che non siano più in grado di detenere e accudire i propri animali per gravi e documentate esigenze quali gravi malattie, misure di sicurezza detentiva, ricovero in comunità o lungodegenza, in caso di cessione temporanea ed definitiva dell'animale devono fare richiesta all'Ufficio Tutela Animali del Comune di Verona. L'Ufficio, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e dopo adeguata valutazione, può dare consenso al ricovero presso il canile/gabbie rifugio e, qualora si tratti di cessione definitiva, darà disposizione per una nuova adozione. Il mantenimento e l'eventuale sterilizzazione, tranne nei casi di comprovata indigenza, sarà posto a carico del cedente fino all'eventuale adozione. In tale ipotesi, salva diversa previsione del disciplinare e dell'aspetto tecnico-economico inerenti l'appalto del servizio di gestione del rifugio del cane e del gatto comunale, la tariffa giornaliera da applicare per il mantenimento dei cani e dei gatti è quella indicata dal tariffario unico della Regione del Veneto delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS.

Vietiamo l'uso di collari con campanelli che possono provocare disturbi neurologici.

Vietiamo in via assoluta di tenere gatti a catena in quanto incompatibile con l'etologia degli stessi.

Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso (Legge n. 120/2010 art. 31).

Vietiamo di conservare l'itiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo.

Tokens:1646 **Types:**711 **Caratteri:**9102 **Frsi:**65
Nomi:482 **Avverbi:**41 **Pronomi:**43 **Articoli:**153 **Aggettivi:**171
Verbi:234 **Verbi attivi:**206 **Verbi passivi:**28

Passivi:11.97 **VdB:** 78.31%
Gulpease: 45.55 **Flesch Vacca:** 29.94
readit_base: 45.55 **readit_lexical:** 0.14 **readit_syntactic:** 0.98 **readit_global:** 1.0

Passivi:11.97 **VdB:** 78.31%
Gulpease: 45.55 **Flesch Vacca:** 29.94
readit_base: 45.55 **readit_lexical:** 0.14 **readit_syntactic:** 0.98 **readit_global:** 1.0

Passivi:11.97 **VdB:** 78.31%
Gulpease: 45.55 **Flesch Vacca:** 29.94
readit_base: 45.55 **readit_lexical:** 0.14 **readit_syntactic:** 0.98 **readit_global:** 1.0

Similarity: 97.6 % **Edit Distance:** 945 (10.38%)
Added Tokens: 39 **Added VdB Tokens:** 14
Deleted Tokens: 67 **Deleted Not VdB Tokens:** 64

Original

È fatto divieto di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica autoctona, e alloctona nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. È vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, esemplari di fauna selvatica alloctona o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

Art. 5 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

Basic

Non si possono molestare, catturare, tenere o vendere animali della fauna selvatica locale o non locale. Non si possono nemmeno distruggere i loro siti di riproduzione, a meno che le leggi sulla caccia, pesca e sanità non dicano diversamente. Inoltre, nessuno può liberare o abbandonare animali selvatici, sia locali che non locali, abituati alla cattività, in qualsiasi parte del territorio comunale, a meno che non abbia un'autorizzazione specifica.

Chain

Le persone non devono molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali della fauna selvatica autoctona e alloctona. Le persone non devono distruggere i siti di riproduzione, tranne quanto stabilito dalle leggi vigenti che regolano la caccia, la pesca e le normative sanitarie. A chiunque, tranne specifiche autorizzazioni, è vietato liberare o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale esemplari di fauna selvatica alloctona o autoctona con abitudini acquisite alla cattività, detenuti a qualunque titolo.

Tokens:80 **Types:**66 **Caratteri:**494 **Frase:**2
Nomi:19 **Avverbi:**0 **Pronomi:**3 **Articoli:**5 **Aggettivi:**15
Verbi:17 **Verbi attivi:**13 **Verbi passivi:**4

Passivi:23.53 **VdB:** 71.25%
Gulpease: 34.75 **Flesch Vacca:** -5.44
readit_base: 34.75 **readit_lexical:** 1.0 **readit_syntactic:** 1.0 **readit_global:** 1.0

Tokens:69 **Types:**54 **Caratteri:**372 **Frase:**3
Nomi:13 **Avverbi:**11 **Pronomi:**4 **Articoli:**5 **Aggettivi:**8
Verbi:13 **Verbi attivi:**13 **Verbi passivi:**0

Passivi:0.0 **VdB:** 85.51%
Gulpease: 48.13 **Flesch Vacca:** 30.39
readit_base: 48.13 **readit_lexical:** 0.99 **readit_syntactic:** 0.99 **readit_global:** 0.89

Similarity: 94.52 % **Edit Distance:** 314 (84.41%)
Added Tokens: 36 **Added VdB Tokens:** 32
Deleted Tokens: 44 **Deleted Not VdB Tokens:** 30

Tokens:75 **Types:**60 **Caratteri:**450 **Frase:**3
Nomi:17 **Avverbi:**2 **Pronomi:**3 **Articoli:**9 **Aggettivi:**12
Verbi:15 **Verbi attivi:**13 **Verbi passivi:**2

Passivi:13.33 **VdB:** 78.67%
Gulpease: 41.0 **Flesch Vacca:** 12.87
readit_base: 41.0 **readit_lexical:** 1.0 **readit_syntactic:** 0.17 **readit_global:** 0.92

Similarity: 97.76 % **Edit Distance:** 123 (27.33%)
Added Tokens: 16 **Added VdB Tokens:** 16
Deleted Tokens: 18 **Deleted Not VdB Tokens:** 14